



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Oggetto

LAURA	TRICOMI	Presidente
ROSARIO	CAIAZZO	Consigliere-Rel.
ALESSANDRA	DAL MORO	Consigliere
SILVIA	VITRO'	Consigliere
LAURA	SCALIA	Consigliere

Assegno di
mantenimento del
figlio maggiorenne;
legittimazione della
madre.
Ud. 17/12/2025 CC

R.G.N. 25822/2024

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25822/2024 proposto da:

[REDAZIONE] rappresentato e difeso dall'avv. [REDAZIONE], per
procura speciale in atti;

-ricorrente -

-contro-

[REDAZIONE] rappres. e difesa dall'avv. [REDAZIONE], per
procura speciale;

-controricorrente-

avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, n. 13756/2024,
pubblicata il 09-09-2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/12/2025 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO CHE

Con ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al giudice di pace di Roma depositato il 03 agosto 2020, [REDACTED] deduceva di essere creditrice di [REDACTED] della somma di € 4.199,76 a titolo di arretrati del mantenimento del figlio da luglio 2015 a dicembre 2016, come disposto dal Tribunale di Roma nella sentenza di divorzio del 16-01-1998, che aveva posto a carico del [REDACTED] a tale titolo, la somma mensile di £ 428.000" (oggi pari ad € 221,04).

In accoglimento del ricorso, il giudice di Pace di Roma emetteva il decreto ingiuntivo, depositato il 19-11-2020 e notificato al debitore il 07-12-2020, ingiungendo "a [REDACTED] *di pagare immediatamente [...] alla parte istante la somma di € 4199,76 oltre gli interessi legali a decorrere dalla domanda nonché le spese di questa procedura che si liquidano in complessivi € 566,00 [...]*".

Avverso il suddetto decreto ingiuntivo [REDACTED] proponeva opposizione con atto di citazione notificato all'opposta il 13-01-2021, che il giudice di pace accoglieva con sentenza depositata il 21.7.2022, revocando il decreto ingiuntivo opposto; il giudice di pace accoglieva l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione processuale in capo alla [REDACTED] per la cessata coabitazione con il figlio dal febbraio 2015.

Con sentenza pubblicata il 09-09-2024, il Tribunale di Roma accoglieva l'appello proposto da [REDACTED] e, in riforma della sentenza impugnata, condannava [REDACTED] al pagamento della somma di € 4.199,76 a favore dell'appellante, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché delle spese sostenute nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e in quello d'appello.

[REDACTED] ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d'appello, con otto motivi, illustrati da memoria. [REDACTED] resiste con controricorso.

RITENUTO CHE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 81 c.p.c., 147 c.c., 148 c.c., 337 *ter* c.c. e 337 *septies*, c.c., in relazione all'art. 360, c.1, n.3, c.p.c., per non aver il giudice d'appello correttamente applicato e interpretato le norme sulla legittimazione del genitore a domandare *iure proprio* l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, non considerando che, nel caso in questione, erano venuti meno i presupposti di legge, cioè la convivenza tra il genitore richiedente e il figlio e la mancanza di indipendenza economica di quest'ultimo.

Al riguardo, il ricorrente assume che, al momento del deposito del ricorso monitorio (3 agosto 2020), era già cessata la coabitazione con il figlio, che aveva trasferito definitivamente la propria residenza altrove dal mese di febbraio 2015, costituendo un proprio nucleo familiare, conseguendone che la [REDACTED] era sprovvista della legittimazione processuale a richiedere le somme per il mantenimento, anche se riferite ad arretrati.

Il terzo motivo- esaminabile congiuntamente al primo per evidente connessione di argomenti- deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, co.1, n.5, c.p.c., quale la cessata coabitazione madre-figlio dal febbraio 2015, non dal 2017, per aver il giudice del gravame ritenuto sussistente la legittimazione attiva in capo alla [REDACTED] a richiedere il pagamento degli arretrati di mantenimento per il figlio per il periodo luglio 2015-dicembre 2016, perché con la medesima convivente fino al 2017.

Il quarto motivo – parimenti esaminabile congiuntamente al primo e al terzo per connessione logico-giuridica- denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99 c.p.c., 100 c.p.c. e 2033 c.c. in relazione

all'art. 360, co.1, n.3, per non aver il Tribunale correttamente applicato e interpretato la distinzione tra la legittimazione processuale e l'interesse ad agire, nel momento in cui ha sostenuto che "*il Tribunale di Velletri [...] ha revocato con decorrenza dal mese di gennaio 2017, l'obbligo del contributo di mantenimento*".

Inoltre, secondo il ricorrente: il giudice di secondo grado non ha considerato che l'assegno era stato revocato dal mese di gennaio 2017 solo in applicazione del principio della domanda, essendo stato accertato il venir meno della coabitazione madre-figlio in un tempo anteriore alla domanda di modifica presentata dal padre, tanto che la domanda riconvenzionale della [REDACTED] era stata rigettata perché priva di legittimazione attiva; in ogni caso, le somme ingiunte non erano dovute neppure nel merito, configurandosi – diversamente – un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., proprio perché riferite ad un periodo nel quale il figlio era già economicamente indipendente ma, soprattutto, non conviveva più con la madre.

I tre motivi sono infondati.

E' vero che la coabitazione della [REDACTED] con il figlio era cessata a febbraio 2015 (al riguardo, il Tribunale di Velletri, con provvedimento emesso nel 2018 aveva infatti revocato l'obbligo del contributo al mantenimento del figlio a favore della madre dal gennaio 2017, data della domanda, per la cessazione della coabitazione risalente al 2015) in data anteriore al deposito del ricorso monitorio avente ad oggetto le somme dovute dal ricorrente a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne, maturate tra luglio del 2015 e dicembre 2016.

Tuttavia, occorre considerare che la cessazione della coabitazione non depone univocamente per il raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio e che il titolo giudiziale venne meno solo a seguito della revoca disposta dal Tribunale di Velletri con decorrenza dal

gennaio 2017; la controricorrente ha agito, come detto, per il recupero degli arretrati in nome e per conto del figlio maggiorenne, spendendo la legittimazione originaria in ordine a un diritto maturato anteriormente alla revoca del suddetto obbligo, statuito dalla citata sentenza del Tribunale di Velletri e per il quale conservava il potere processuale di far valere il diritto maturato a favore del figlio.

Né a diverse conclusioni si perviene se si tiene conto dell'orientamento -invocato dal ricorrente- a tenore del quale, in tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicché i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne deriva che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne, rivelando il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive, l'inesistenza di qualsiasi conflitto con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere (Cass., n. 17380/2020).

Al riguardo, il Tribunale ha correttamente ritenuto che il giudice di pace, nel ritenere venuto meno l'obbligo di corrispondere il mantenimento del figlio alla madre dal febbraio 2015, per le mensilità successive, ha violato il giudicato di cui alla suddetta sentenza del Tribunale di Velletri, che aveva revocato l'obbligo in questione dal gennaio 2017, decisione non impugnata e passata dunque in giudicato.

Invero, può affermarsi che la [REDACTED] abbia agito in virtù di legittimazione processuale e sostanziale *ex lege* riguardo a crediti spettanti al figlio maturati prima della revoca della fonte di tale legittimazione, a nulla rilevando che la data della domanda giudiziale (proposta con ricorso monitorio) fosse successiva.

A conferma di quanto sussposto, può osservarsi che la domanda riconvenzionale di aumento dell'assegno del figlio formulata dalla madre era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Velletri per difetto di legittimazione attiva, appunto perché riguardante fatti successivi alla revoca dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento alla madre dell'avente diritto.

Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità e nullità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in relazione all'art. 360, co.1, n.4, c.p.c., in quanto il Tribunale non si è pronunciato sulla eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dal [REDACTED] per difetto di motivazione dell'appello promosso da controparte che, infatti, si era limitata a riportare integralmente il contenuto della sentenza impugnata, ponendo una critica generica, con argomentazioni fondate su questione non rientrante nell'oggetto del giudizio, quale la carenza di legittimazione processuale a ricorrere in monitorio.

Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza, in quanto il ricorrente non ha trascritto il contenuto dell'appello della [REDACTED] e le critiche formulate con cui, a suo dire, non avrebbe adeguatamente censurato la sentenza di primo grado.

Sulla questione, va richiamata la giurisprudenza consolidata di questa Corte a tenore della quale, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di

valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (Cass., n. 29495/2020; n. 3612/2022).

In ogni caso, dalla sentenza impugnata- secondo la cui motivazione, considerata la data indicata dalla decisione del Tribunale di Velletri, le somme richieste erano dovute non potendo il giudice di pace modificare un provvedimento giudiziario e farne retroagire gli effetti- può agevolmente desumersi che la critica dedotta in appello riguardasse specificamente il *thema decidendum* oggetto parimenti del ricorso in esame.

Il quinto motivo denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n.4, c.p.c., sulla inammissibilità e illegittimità del decreto ingiuntivo per inutile duplicazione del titolo e conseguente carenza di interesse ad agire, in

quanto l'ex moglie possedeva già un titolo esecutivo (quale la sentenza di divorzio, ove l'assegno di mantenimento era stato debitamente quantificato) idoneo ad iscrivere ipoteca, che le offriva la medesima tutela richiesta nuovamente con il ricorso per decreto ingiuntivo e che aveva già fornito soluzione alla medesima domanda riproposta in sede monitoria.

Il motivo è inammissibile.

Anzitutto, non è stato rispettato il principio di autosufficienza del ricorso, poiché il ricorrente non ha prodotto la sentenza di divorzio, sicché non è dato verificare la fondatezza della doglianza in esame.

Inoltre, rilevato che questa Corte può esaminare gli atti depositati venendo in rilievo un vizio processuale, il ricorrente non ha depositato l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo (ma solo l'atto di costituzione e la comparsa conclusionale in appello) nel quale l'eccezione, oggetto della lamentata omessa valutazione, sarebbe, a suo dire, stata sollevata, peraltro a pena di decadenza, trattandosi di eccezione in senso stretto (v. Cass., n. 19186/2016); tuttavia, la sentenza che ha deciso l'opposizione al decreto ingiuntivo non menziona tale eccezione, per cui è preclusa ogni verifica al riguardo, dato che la predetta sentenza aveva statuito sulla sola questione, assorbente, della cessazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento alla madre.

Il sesto motivo deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n.4, c.p.c., per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione della mensilità di luglio 2015 al momento del deposito del ricorso monitorio (03-agosto-2020).

Il settimo motivo denuncia omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n.4, c.p.c., per non avere il Tribunale

deciso sulla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo per errata indicazione della somma ingiunta, in quanto nel ricorso monitorio era stata chiesta la somma di € 4.199,76 a titolo di arretrati per il mantenimento ordinario per il figlio per il periodo luglio 2015-dicembre 2016, mentre la somma che avrebbe dovuto essere richiesta era quella minore di € 3978,72.

L'ottavo motivo denuncia omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in relazione al motivo di cui all'art. 360, co. 1, n.4, c.p.c., per non avere il Tribunale deciso sulla domanda di decurtazione delle somme già versate rispetto alla somma ingiunta ed arbitrariamente imputate dal creditore a periodi anteriori a quello oggetto del ricorso monitorio.

Gli ultimi tre motivi- esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi- sono inammissibili.

Come esposto in ordine al quinto motivo, il ricorrente non ha depositato l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale le eccezioni menzionate, oggetto della lamentata omessa valutazione, sarebbero, a suo dire, state sollevate; tuttavia, la sentenza che ha deciso l'opposizione al decreto ingiuntivo non menziona tali eccezioni, conseguendone l'impossibilità di verifica.

Le spese seguono la soccombenza. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Oscuramento dati personali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 1.900,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1*bis* dello stesso articolo 13, ove dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 17 dicembre 2025.

Il Presidente

Dott.sa Laura Tricomi